

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021

560/2021/R/EEL

DIFFERIMENTO AL 2023 DELL'APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E DISPACCIAMENTO PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FUNZIONALE A CONSENTIRE LA SUCCESSIVA IMMISSIONE IN RETE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 109/2021/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184^a riunione del 9 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, e il relativo Quadro Strategico 2019-2021;
- il parere dell’Autorità 26 settembre 2019, 394/2019/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), il relativo Allegato B e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 345/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 345/2019/R/eel);
- il comunicato dell’Autorità del 28 luglio 2021, recante “Deliberazione 109/2021/R/eel – Differimento tempistiche” (di seguito: comunicato del 28 luglio 2021);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, nell’istituire l’Autorità, assegna alla medesima il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo nell’intero territorio nazionale;
- i decreti legislativi e interministeriali di promozione delle fonti rinnovabili susseguitisi negli anni hanno disposto che l’Autorità, al fine di assicurare lo sviluppo delle diverse fonti rinnovabili, provveda a definire le modalità con le quali possano essere utilizzati i sistemi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell’energia elettrica prodotta, nonché per immagazzinare tramite accumulo l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione nei casi in cui siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;

- i sistemi di accumulo possono essere installati singolarmente ovvero presso un centro di consumo ovvero presso un impianto di produzione di energia elettrica secondo modalità e configurazioni diverse;
- il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) negli anni ha aggiornato la Norma CEI 0-16 (riferita alle connessioni alle reti di distribuzione di media e alta tensione) e la Norma CEI 0-21 (riferita alle connessioni alle reti di distribuzione di bassa tensione) individuando:
 - le diverse modalità e configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo presso un impianto di produzione di energia elettrica, gli schemi di installazione delle apparecchiature di misura nel caso in cui si rendesse necessario misurare separatamente l'energia elettrica prodotta dagli altri gruppi di generazione di energia elettrica e l'energia elettrica prelevata dalla rete, accumulata, rilasciata e nuovamente immessa in rete dai sistemi di accumulo;
 - le specifiche per l'erogazione dei servizi di rete che i sistemi di accumulo, dal punto di vista tecnico, potrebbero rendere disponibili, considerando anche eventuali ulteriori servizi rispetto a quelli già inclusi nelle medesime Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 (nonché a quelli destinati esclusivamente all'impianto dell'utente);
 - le *capability* dei sistemi di accumulo, definendo i requisiti minimi che il sistema di accumulo dovrebbe avere per erogare i servizi di rete di cui al precedente alinea;
 - le prove necessarie per attestare che i sistemi di accumulo siano in grado di erogare i servizi di rete di cui al precedente alinea;
- l'Autorità, con proprie deliberazioni, ha definito una prima regolazione in materia di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento ai sistemi di accumulo finalizzata a favorire l'integrazione nel sistema elettrico dei medesimi sistemi di accumulo;
- la regolazione di cui al precedente punto, in particolare la deliberazione 574/2014/R/eel, prevede, tra l'altro, che:
 - i sistemi di accumulo, essendo sistemi in grado di immettere nel sistema elettrico energia elettrica, analogamente a quanto avviene da parte degli impianti di produzione di energia elettrica, possano essere considerati come un gruppo di generazione e, pertanto, possano costituire un impianto di produzione a sé stante ovvero essere integrati all'interno di un impianto di produzione già esistente. In quest'ultimo caso, a seconda della tipologia di impianto e dell'interdipendenza esistente tra i vari gruppi, possano costituire una distinta sezione di produzione o, congiuntamente ad altri gruppi di generazione di tipologia diversa da quella degli accumuli, partecipare alla costituzione di un'unica sezione;
 - fermi restando i criteri generali previsti dal Codice di rete per la definizione di unità di produzione, in presenza di altri gruppi di generazione in uno stesso punto di connessione alla rete, sia in capo ai produttori ovvero agli utenti del dispacciamento, la facoltà di definire un'unità di produzione specifica per i sistemi di accumulo installati, separata dagli altri gruppi di generazione, ovvero

- di considerare i medesimi sistemi di accumulo come uno dei gruppi di generazione che costituiscono l'unità di produzione;
- la regolazione vigente, con riferimento alle condizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento all'energia elettrica prelevata dalla rete per alimentare i sistemi di accumulo e i servizi ausiliari di generazione (secondo la definizione prevista da *Union of the Electricity Industry – Eurelectric* e utilizzata per il Sistema Elettrico Nazionale italiano), ha la finalità di:
 - garantire che le tariffe di trasmissione e di distribuzione (ivi incluse le componenti a copertura degli oneri generali di sistema) siano applicate solo all'energia elettrica prelevata per il consumo finale e non anche all'energia elettrica prelevata dalla rete e destinata all'accumulo per la re-immissione in rete e ai servizi ausiliari di generazione (di seguito: energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete), evitando che tali componenti tariffarie comportino effetti distorsivi nei mercati elettrici e siano poi comunque allocate, indirettamente e con maggiorazioni, ai clienti finali elettrici;
 - evitare distorsioni e arbitraggi derivanti dal fatto che il prezzo all'ingrosso che si applica all'energia elettrica prelevata (prezzo unico nazionale, PUN) è diverso dal prezzo all'ingrosso che si applica all'energia elettrica immessa (prezzo zonale orario). Tale seconda finalità riguarda esclusivamente il caso dei sistemi di accumulo;
 - la regolazione precedentemente descritta si applica ai casi in cui i sistemi di accumulo e i servizi ausiliari di generazione siano connessi alla rete in uno o più punti di connessione attraverso i quali non avvengano altre tipologie di prelievi e quindi nei soli casi in cui l'energia elettrica prelevata sia destinata esclusivamente ad alimentare i sistemi di accumulo e/o i servizi ausiliari di generazione (con l'unica eccezione, meglio puntualizzata nel seguito, dei sistemi di accumulo connessi alle reti di alta e altissima tensione, per i quali è già possibile separare l'energia elettrica destinata al loro assorbimento da quella destinata ad alimentare altre unità di consumo), con soluzioni regolatorie diverse per il servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione) e per il servizio di dispacciamento;
 - con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione la regolazione vigente prevede che:
 - non si applichino le tariffe di trasmissione, le tariffe di distribuzione, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema e i corrispettivi per i prelievi di energia elettrica reattiva nei casi in cui l'energia elettrica prelevata attraverso un punto di connessione sia destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio (articolo 16 del TIT) e qualsiasi tipologia di sistema di accumulo, estendendo agli altri tipi di accumulo quanto già previsto per gli impianti di pompaggio (deliberazione 574/2014/R/eel), senza la contemporanea presenza di altre tipologie di prelievi;
 - le disposizioni regolatorie di cui al precedente alinea si applichino nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi dei sistemi di accumulo, come dichiarata dal soggetto che ha

nella propria disponibilità l'impianto di produzione ovvero i sistemi di accumulo con certificazione asseverata da perizia indipendente; e che qualora la potenza prelevata superi la potenza dichiarata per un valore superiore al 10%, all'energia elettrica prelevata siano applicate le condizioni previste per i clienti finali (non siano cioè applicati gli esoneri tariffari precedentemente descritti) per tutto l'anno solare nel quale si sia verificato il superamento;

- l'energia elettrica prelevata attraverso un punto di connessione su cui insistono servizi ausiliari di generazione e/o sistemi di accumulo e altre unità di consumo sia assoggettata a tutte le componenti tariffarie previste per le generiche unità di consumo (quindi non trovano applicazione gli esoneri tariffari precedentemente descritti);
- con riferimento all'erogazione del servizio di dispacciamento, la regolazione vigente prevede che:
 - il punto di dispacciamento per unità di produzione possa includere, secondo le modalità definite da Terna S.p.A. (di seguito: Terna), anche i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione (con riferimento ai servizi ausiliari di generazione e/o all'alimentazione di sistemi di accumulo);
 - i prelievi delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio funzionali alla successiva re-immissione in rete siano trattati come immissioni negative;
 - a ciascuna unità di produzione rilevante sia associata un'unità di consumo in corrispondenza della quale sono contabilizzati i consumi dell'unità di produzione quando la medesima si trovi nelle condizioni di prelevare energia elettrica dalla rete (cioè in fase di avviamento, fermata o arresto prolungato con mantenimento in servizio di ausiliari), nonché nei casi in cui i prelievi avvengano da punti di connessione distinti dal punto di connessione dell'impianto di produzione. Ciò significa che, attualmente, l'energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari di generazione è attribuita a una unità di consumo a cui, allo scopo, è associato un punto di prelievo che rientra in un contratto di dispacciamento in prelievo;
 - il funzionamento in assorbimento di un sistema di accumulo, qualora esso non condivida il punto di connessione con altre unità di consumo (diverse dalle eventuali unità di consumo afferenti ai servizi ausiliari) sia equiparato a quello delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio e che quindi l'energia elettrica prelevata per l'alimentazione di un sistema di accumulo e successivamente reimmessa in rete sia trattata come immissione negativa;
 - il funzionamento in assorbimento di un sistema di accumulo, qualora esso condivida il punto di connessione con altre unità di consumo (diverse dalle eventuali unità di consumo afferenti ai servizi ausiliari) sia:
 - i. nel caso di connessioni in alta e altissima tensione equiparato a quello delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio (in questo caso l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete è trattata come immissione negativa dell'unità di produzione di cui fa parte il sistema di accumulo, mentre l'energia elettrica prelevata dal medesimo

- punto di connessione e non utilizzata per il funzionamento in assorbimento dei sistemi di accumulo, è attribuita alle altre unità di consumo presenti);
- ii. nel caso di connessioni alle reti di bassa e media tensione, equiparato a un qualsiasi altro tipo di prelievo e conseguentemente attribuito all'unità di consumo già presente ovvero a un'unità di consumo dedicata;
- la vigente regolazione del servizio di dispacciamento è, quindi, differenziata tra prelievi destinati esclusivamente ad alimentare i sistemi di accumulo e prelievi destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione (i primi sono trattati come energia elettrica immessa negativa, mentre i secondi sono trattati a tutti gli effetti come prelievi), mentre la regolazione dei servizi di trasmissione e distribuzione coincide nei due casi (non trovano, cioè, applicazione le relative componenti tariffarie).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 345/2019/R/eel, ha definito i propri orientamenti al fine di:
 - uniformare la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete nel caso di punti di connessione tramite i quali i prelievi sono esclusivamente destinati ad alimentare i sistemi di accumulo e/o i servizi ausiliari di generazione;
 - estendere la regolazione di cui al precedente alinea anche ai casi, più complessi, in cui i prelievi di energia elettrica per il tramite del medesimo punto di connessione non siano destinati solo ai sistemi di accumulo e/o ai servizi ausiliari di generazione, ma anche a ulteriori carichi distinti da essi (casi non integralmente trattati dalla regolazione vigente);
- l'Autorità, a seguito del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione 345/2019/R/eel, con la deliberazione 109/2021/R/eel ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete prevedendo, tra l'altro, che:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2022, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (impianto di produzione *stand alone*, sistema di accumulo *stand alone*, pluralità di unità di consumo, di produzione e sistemi di accumulo), sia trattata come energia elettrica immessa negativa ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e conseguentemente che:
 - i. non sia più necessario attivare i relativi contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo;
 - ii. la predetta energia elettrica sia valorizzata al prezzo zonale e non più al Prezzo Unico Nazionale e che ad essa non siano applicati i corrispettivi di

trasmissione e di distribuzione e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicati all'energia elettrica prelevata;

- il produttore ovvero il soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA per richiedere, per una determinata configurazione impiantistica (singolo impianto di produzione o sistema di accumulo, ovvero insieme di impianti di produzione e/o sistemi di accumulo e/o unità di consumo) l'accesso alla regolazione disciplinata dalla medesima deliberazione 109/2021/R/eel, debba presentare al gestore della rete apposita istanza di accesso, secondo le modalità e le tempistiche previsti dai punti 7., 8. e 9. della medesima deliberazione 109/2021/R/eel;
- gli algoritmi funzionali alla quantificazione dell'energia elettrica prelevata e re-immessa in rete dalla configurazione per la quale sia stata presentata istanza ai sensi della medesima deliberazione 109/2021/R/eel siano definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura in coordinamento con il gestore della rete cui la configurazione impiantistica è connessa (se diverso), sulla base dei principi e dei criteri definiti da Terna in un apposito Allegato al Codice di rete che la stessa avrebbe dovuto, previa consultazione pubblica, sottoporre all'approvazione dell'Autorità (punto 10. della medesima deliberazione 109/2021/R/eel) entro il 30 giugno 2021;
- ai fini dell'applicazione ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) della regolazione di cui alla medesima deliberazione 109/2021/R/eel sia modificato il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022;
- a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regolazione di cui alla medesima deliberazione 109/2021/R/eel sostituisca la regolazione vigente in materia di esoneri tariffari per i prelievi di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di produzione di energia elettrica e che conseguentemente a decorrere dalla medesima data sia abrogato l'articolo 16 del Testo Integrato Trasporto.

CONSIDERATO CHE:

- Terna ha manifestato la necessità di effettuare approfondimenti e valutazioni finalizzati a contemperare l'esigenza di identificare in maniera rigorosa l'energia elettrica prelevata e re-immessa in rete con l'esigenza di evitare l'applicazione di algoritmi molto complicati, soprattutto nel caso di configurazioni impiantistiche complesse (con la contemporanea presenza di unità di consumo, sistemi di accumulo e unità di produzione) di piccola taglia, e che, conseguentemente, il termine del 30 giugno 2021 per l'invio all'Autorità per approvazione dell'Allegato al Codice di rete recante i principi e i criteri per la definizione degli algoritmi funzionali alla quantificazione dell'energia elettrica prelevata e re-immessa in rete non può essere rispettato;

- l’Autorità, con il comunicato del 28 luglio 2021, a seguito delle richieste di differimento delle tempistiche previste dalla deliberazione 109/2021/R/eel pervenute da parte di alcuni operatori e di alcune associazioni di categoria, ha evidenziato che:
 - l’attività, prevista dal punto 10. della deliberazione 109/2021/R/eel, di definizione, da parte di Terna in coordinamento con le imprese distributrici per quanto di competenza, dei principi, dei criteri e delle modalità di calcolo degli algoritmi funzionali alla quantificazione dell’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete stava richiedendo tempistiche maggiori rispetto a quelle attese;
 - con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della definizione, da parte di Terna, dei principi, dei criteri e delle modalità di calcolo degli algoritmi di cui al precedente alinea e a seguito della relativa approvazione da parte della medesima Autorità, sarebbero state riviste le tempistiche definite dalla deliberazione 109/2021/R/eel, prevedendo nuove scadenze per la presentazione delle istanze e, se necessario, una nuova data per la decorrenza dell’applicazione della deliberazione medesima 109/2021/R/eel, nonché per le altre tempistiche procedurali correlate;
- ad oggi l’Allegato al Codice di rete recante i principi e i criteri per la definizione degli algoritmi funzionali alla quantificazione dell’energia elettrica prelevata e re-immessa in rete non è ancora disponibile;
- la predisposizione dell’Allegato al Codice di rete recante i principi e i criteri per la definizione degli algoritmi funzionali alla quantificazione dell’energia elettrica prelevata e re-immessa in rete e la sua successiva approvazione da parte dell’Autorità costituiscono il punto di partenza per procedere alla definizione ed implementazione di tutte le ulteriori disposizioni propedeutiche all’applicazione della disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel (definizione e gestione dei flussi di misura aventi ad oggetto l’energia elettrica prelevata e re-immessa in rete, modalità di contabilizzazione e gestione della predetta energia elettrica ai fini del dispacciamento, etc.).

RITENUTO CHE:

- sia necessario ridefinire le tempistiche per l’entrata in vigore della regolazione in materia di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel (attualmente prevista a decorrere dal 1 gennaio 2022), nonché le tempistiche previste dalla predetta deliberazione per il completamento delle attività propedeutiche all’applicazione della predetta regolazione;
- sia opportuno evitare la coesistenza all’interno dello stesso anno solare (seppur per periodi temporali distinti) di due diverse discipline per la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, in quanto ciò comporterebbe difficoltà nella quantificazione ex-ante dei flussi di energia elettrica in transito nelle

diverse reti e, conseguentemente, criticità nella corretta determinazione dei corrispettivi tariffari unitari a remunerazione delle attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;

- sia, pertanto, opportuno prevedere che la regolazione prospettata dalla deliberazione 109/2021/R/eel trovi applicazione dal 1 gennaio 2023 (anziché dal 1 gennaio 2022) e che le tempistiche prodromiche allo scopo siano conseguentemente adeguate

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 109/2021/R/eel nei seguenti punti:
 - ai punti 1., 7., 8., 12. e 13. le parole “1 gennaio 2022” sono sostituite con le seguenti: “1 gennaio 2023”;
 - ai punti 7. e 8. le parole “31 luglio 2021” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2022”;
 - al punto 7. le parole “anno 2021” sono sostituite con le seguenti: “anno 2022”;
 - al punto 9. le parole “1 marzo 2022” sono sostituite con le seguenti: “1 marzo 2023”;
 - al punto 10. le parole “30 giugno” sono sostituite con le seguenti: “28 febbraio 2022”;
2. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 109/2021/R/eel come modificata ai sensi della presente deliberazione, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini